



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 102

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Del Bianco, Luisetto, Sambo e Trevisi

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13
APRILE 2007, N. 8 “TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE
DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE VENETO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 luglio 2026.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2007, N. 8 “TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE VENETO”

R e l a z i o n e:

«Non è raro sentire affermazioni come questa: “La nostra è una lingua, non un dialetto”. Non è facile, però, se si vuole andare un po’ a fondo, spiegare in che cosa consista la differenza, perché, per quanto possa sembrare strano, essa non è di carattere linguistico. Per chi analizza le lingue, scritte o parlate che siano, l’italiano e il veneto, per esempio, non richiedono un metodo diverso o strumenti specifici per lo studio dell’uno o dell’altro. Sono due strutture molto simili, perché (...) hanno la stessa origine, e vanno studiate con procedimenti analoghi. La distinzione fra lingua e dialetto si fonda su altri elementi (...). Lingua è un sistema linguistico accettato e usato da una comunità (etnica, politica o culturale) come mezzo comune di comunicazione. I dialetti, legati fra loro dalla medesima provenienza (nel nostro caso il latino) sono sistemi linguistici di ambito geografico e culturale limitato, che non hanno raggiunto o hanno perduto autonomia o prestigio di fronte a un altro sistema divenuto e riconosciuto dominante. Come si vede, non si fa cenno, in queste definizioni, a diversità linguistiche, ma a una gerarchia, che pone la lingua al di sopra dei dialetti. Allora non è proprio solo una battuta la scherzosa definizione che “la lingua è un dialetto con ambasciatore, passaporto ed esercito”. Cause esterne hanno portato al predominio di un dialetto (diventato lingua) sugli altri, cause che possono cambiare nel tempo. Proprio il veneziano dimostra la possibile provvisorietà di queste situazioni: finché è stato la parlata della Serenissima, cioè di una grande potenza europea indipendente, poteva essere considerato legittimamente una lingua e le parlate della terraferma, da esso dipendenti politicamente e culturalmente, erano suoi dialetti; quando ha perduto la sua indipendenza e ha finito per riconoscere definitivamente l’italiano come lingua-guida sua e di tutti gli altri linguaggi italiani, allora è sceso al livello di dialetto, pur non avendo subito nessun cambiamento interno. Attualmente il veneto è un “diasistema”, un complesso di dialetti simili, che hanno parecchi tratti in comune e alcune differenze, che non compromettono la comunicazione. Per tale situazione i Veneti non sentono la necessità di ricorrere a una lingua comune di riferimento dal momento che, parlando ognuno nel proprio dialetto, sia pure volontariamente privato delle caratteristiche più tipiche di uso localmente ristretto, si capiscono benissimo».

Manlio Cortelazzo, pagina 52, “Noi Veneti”, Cierre edizioni, pubblicazione promossa dalla Regione del Veneto, Assessorato all’istruzione, cultura e identità veneta, 2001.

Manlio Cortelazzo, tra i maggiori linguisti italiani del Novecento e probabilmente il più autorevole studioso del patrimonio linguistico veneto, individuava già oltre vent’anni fa la chiave interpretativa fondamentale per comprendere la realtà linguistica della nostra regione: la distinzione tra lingua e dialetto non è infatti una distinzione di carattere linguistico, ma il risultato di processi storici, politici e culturali che hanno attribuito ad alcune varietà linguistiche un riconoscimento istituzionale negato ad altre.

Per questo, la presente proposta di legge vuole fin da subito proporre un cambio di passo assumendo in modo consapevole la definizione di «lingue venete», superando così una distinzione gerarchica che nel corso del tempo ha contribuito ad alimentare un'ingiustificata percezione di inferiorità culturale e delle parlate locali e, alcune volte, anche contrapposizioni di carattere politico. Le lingue venete costituiscono infatti uno degli elementi più significativi del patrimonio storico, culturale e identitario della comunità regionale (e non solo) e rappresentano una ricchezza da preservare e trasmettere alle future generazioni.

Parlare di «lingue venete» significa, inoltre, riconoscere e valorizzare la natura profondamente plurale del patrimonio linguistico regionale. Il Veneto non è caratterizzato dall'esistenza di una sola varietà linguistica uniforme, bensì da una pluralità di parlate storiche che, pur condividendo una matrice culturale conservano peculiarità, lessici, fonetiche e tradizioni proprie dei diversi territori della regione e delle comunità venete storicamente insediate al di fuori dei confini amministrativi del Veneto.

La valorizzazione del plurilinguismo veneto coincide pertanto con la valorizzazione delle identità locali e delle differenti espressioni culturali della comunità regionale. Al contrario, il riconoscimento di una presunta lingua veneta unitaria rischierebbe di produrre forme di centralizzazione e di prevaricazione culturale rispetto alla straordinaria ricchezza e varietà delle tradizioni linguistiche del Veneto. In coerenza con i principi di autonomia e di valorizzazione delle identità territoriali, il presente progetto di legge intende quindi promuovere l'intero patrimonio linguistico veneto nella pluralità delle sue espressioni.

Tale patrimonio conserva ancora oggi una vitalità del tutto eccezionale nel panorama nazionale. Le rilevazioni statistiche dell'ISTAT mostrano, infatti, come il Veneto rappresenti una delle realtà italiane nelle quali più diffuso rimane l'uso delle lingue locali sia nei rapporti familiari sia nelle relazioni sociali.

La proposta di legge interviene pertanto per rafforzare gli strumenti regionali di tutela, conservazione, studio e valorizzazione del patrimonio linguistico veneto attraverso il sostegno alla ricerca scientifica e didattica, la promozione della trasmissione intergenerazionale delle lingue venete, il coinvolgimento del sistema scolastico e universitario regionale, il monitoraggio della loro diffusione, la conservazione delle testimonianze sonore e documentali e il sostegno alle iniziative culturali, editoriali e artistiche dedicate a tale patrimonio, anche mediante il coinvolgimento delle università del Veneto a cui, nel progetto di legge, viene dato un ruolo centrale. Il patrimonio linguistico veneto non rappresenta soltanto una memoria del passato, ma una risorsa viva e dinamica, parte integrante dell'identità regionale e del pluralismo culturale che da sempre caratterizza la storia e la comunità del Veneto.

Venendo ora alla descrizione dell'articolato, si tratta di una legge di novellazione composta da sei articoli rivolta allo scopo di adeguare l'impegno della Regione per favorire la conoscenza del patrimonio linguistico veneto valorizzandolo in collaborazione con le università del Veneto, anche sotto il profilo della ricerca scientifica e della didattica.

Nell'articolo 1, che novella l'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto", si sostituiscono le parole "lingua veneta" con le parole "lingue venete".

Nell'articolo 2 si novella l'articolo 6 della legge regionale 8/2007 attualmente vigente, sottolineando che, oltre alla conoscenza, è necessario conservare il patrimonio linguistico veneto per renderlo fruibile anche alle future generazioni, impegnando la Regione ad aggiornare "la carta dei dialetti" e a monitorarne l'uso.

Gli articoli 3, 4 e 5 costituiscono il cuore della legge di novellazione introducendo, con l'articolo 3, un articolo 6 bis nella legge regionale 8/2007 significativamente nominato "Tavolo regionale degli esperti in lingue venete" formato da tre esperti in lingue venete di alto profilo nominati dalle tre università del Veneto: l'Università degli studi di Padova, l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università degli studi di Verona e da due dirigenti regionali del settore cultura e del settore formazione e istruzione. Il tavolo, attraverso la sua attività consultiva sui programmi regionali previsti dal successivo articolo 7, costituisce un forte punto di raccordo con la Regione anche attraverso la funzione di commissione giudicatrice dei premi annuali previsti dall'articolo 7 della legge originaria, anch'esso novellato dall'articolo 4, introducendo sin dalla rubrica una particolare attenzione alla didattica.

L'articolo 5, che novella l'articolo 8 della legge regionale 8/2007, introduce un aggiornamento del linguaggio, sostituendo ai vecchi centri servizi amministrativi CSA della legge originaria gli attuali uffici scolastici provinciali (USP), prevede, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, l'adozione di un protocollo sull'uso delle lingue venete che si può utilmente affiancare al protocollo d'intesa già stipulato nel 2021 in materia di "storia e cultura del Veneto e di storia dell'emigrazione veneta (si veda la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2021, n. 1400).

Ancora nell'articolo 5, comma 3, si prevede che la Regione si attivi per la conservazione e l'aggiornamento dell'archivio sonoro delle lingue venete in collaborazione con l'Università di Padova.

Infine, nell'articolo 5, comma 6 si introduce l'impegno della Regione a sostenere con appositi protocolli con le università del veneto l'attivazione di cattedre di linguistica veneta

L'articolo 6 aggiorna la norma finanziaria dell'articolo 13 della legge regionale 8/2007.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2007, N. 8 “TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE VENETO”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”.

1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 è sostituita dalla seguente: *“Lingue venete.”*.

2. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, le parole: *“il veneto o lingua veneta.”* sono sostituite dalle seguenti: *“le lingue venete.”*.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”.

1. La rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 è sostituita dalla seguente: *“Conservazione, conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto.”*.

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, sono aggiunte le seguenti:

“g bis) l’aggiornamento della carta dei dialetti;

g ter) il monitoraggio sull’uso delle lingue venete.”.

3. Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, le parole: *“in lingua veneta”* sono sostituite dalle seguenti: *“nelle lingue venete”*.

Art. 3 - Introduzione dell’articolo 6 bis nella legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”.

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, è inserito il seguente:

“Art. 6 bis - Tavolo regionale degli esperti delle lingue venete.

1. Al fine di conservare e ove possibile incrementare nelle giovani generazioni l’uso delle lingue venete, la Giunta regionale, sentita l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università degli studi di Padova e l’Università degli studi di Verona, istituisce un tavolo di esperti nelle lingue venete composto da:

a) tre esperti nelle lingue venete designati rispettivamente dal direttore del dipartimento di studi linguistici e letterari (DISLL) dell’Università degli studi di Padova, dal direttore del dipartimento di studi umanistici (DSU) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia dal direttore del dipartimento di culture e civiltà dell’Università degli studi di Verona;

b) dal dirigente della direzione cultura della Regione del Veneto;

c) dal dirigente della direzione formazione e istruzione della Regione del Veneto.

2. Il tavolo esprime il proprio parere sui programmi previsti dall’articolo 7, comma 2, e svolge le funzioni di commissione giudicatrice dei premi annuali e delle borse di studio di cui al medesimo comma.

3. *Ai componenti il tavolo è corrisposto unicamente il rimborso delle spese documentate finalizzate alla partecipazione alle sedute, qualora non residenti nella sede di svolgimento della riunione.*”.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”.

1. Nella rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, dopo le parole: *“Promozione della ricerca”* sono aggiunte le seguenti: *“e della didattica delle lingue venete.”*.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, le parole: *“il patrimonio linguistico storico Veneto.”* sono sostituite dalle seguenti *“e la didattica del patrimonio linguistico storico Veneto.”*.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione prevede l'assegnazione di premi per tesi di laurea magistrali e borse di ricerca per l'approfondimento degli studi sulle lingue venete e sulla strumentazione didattica per la conoscenza delle stesse.”.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 è sostituita dalla seguente:

“a) promuove, d'intesa con uffici scolastici provinciali (USP) e nell'ambito dell'istruzione scolastica, sussidi didattici e corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una conoscenza del patrimonio linguistico e culturale veneto; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 è sostituita dalla seguente:

“b) promuove un protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale del Veneto per integrare le competenze degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in materia di lingue venete con la predisposizione di apposita strumentazione didattica;”.

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, sono aggiunte le seguenti:

“c bis) sostiene la conservazione e l'aggiornamento dell'Archivio sonoro delle lingue venete in collaborazione con l'Università degli studi di Padova;

c ter) favorisce progetti ed esperienze di incontri o di coabitazioni intergenerazionali, quale presidio di continuità nell'uso quotidiano delle lingue venete.”.

4. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, le parole *“lingua veneta”* sono sostituite dalle seguenti: *“lingue venete”*.

5. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, la parola: *“inoltre”* è soppressa.

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. La Regione favorisce la ricerca attraverso borse di studio e premi per le migliori tesi di laurea magistrale per la valorizzazione delle lingue venete sia sul piano della ricerca che della didattica.

3 ter. Al fine di strutturare in modo permanente lo studio scientifico delle lingue venete la Regione si impegna a sostenere, attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa con le rispettive università del Veneto, la creazione di cattedre di linguistica veneta da assegnare ad un docente di ruolo, almeno con la qualifica di ricercatore in tenure track, reclutato in ognuna delle stesse università.”.

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”.

1. L'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 250,000.00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto".	5
Art. 2 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto".	5
Art. 3 - Introduzione dell'articolo 6 bis nella legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto".	5
Art. 4 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto".	6
Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto".	6
Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto".	7